

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
377/2017/R/EEL

**CENTRALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI MESSA A
DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA NELL' AMBITO DEL
SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO,
CON RIFERIMENTO AL SETTORE ELETTRICO**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

25 maggio 2017

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti finalizzati ad assegnare al Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) il ruolo di interfaccia unica per la messa a disposizione dei dati di misura nei confronti di imprese distributrici e utenti del dispacciamento, proseguendo il percorso intrapreso in attuazione della legge 24 marzo 2012, n. 27/2012 (di seguito: legge 27/2012) con riferimento alla gestione dei dati di misura di energia elettrica nell'ambito del SII. Gli orientamenti sono espressi in coerenza con l'obiettivo di costituire un hub centralizzato dei dati di misura accessibile agli operatori e, in prospettiva non remota, direttamente ai clienti finali o a terze parti da essi autorizzate. In tale percorso si inseriscono le sperimentazioni relative alla contestuale messa a disposizione dei dati di misura agli utenti del dispacciamento e al SII, sia con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria a partire da gennaio 2015, sia con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria a partire da gennaio 2016. In relazione al medesimo obiettivo con la deliberazione 248/2017/R/eel, con riferimento ai dati di misura riconducibili a sistemi smart metering 2G, l'Autorità ha già previsto che la messa a disposizione da parte delle imprese distributrici agli utenti del dispacciamento dei dati di misura giornalieri con granularità quartoraria avvenga direttamente tramite il SII, che provvederà all'archiviazione e alla certificazione dei dati trasmessi.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile nel sito internet dell'Autorità o tramite l'apposito indirizzo di posta elettronica (mercati-retail@autorita.energia.it) entro e non oltre il **19 giugno 2017**.*

**Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico
Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia
Unità SII, Processi e Monitoraggio
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.608 fax 02.655.65.265**

Sommario

1. INTRODUZIONE	4
2. EVOLUZIONE DEL PROCESSO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA	5
3. CENTRALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA NELL'AMBITO DEL SII	7
4. TEMPISTICHE DI IMPLEMENTAZIONE	11

1. INTRODUZIONE

- 1.1 Con il presente documento per la consultazione l'Autorità intende proseguire il percorso di efficientamento e razionalizzazione del processo di messa a disposizione dei dati di misura nel settore elettrico, intrapreso negli ultimi anni e finalizzato a garantire maggiore terzietà nel trattamento di tali dati, prevedendone la gestione centralizzata nell'ambito del SII con riferimento a tutti i punti di prelievo.
- 1.2 Attualmente il processo di messa a disposizione dei dati di misura prevede che ciascuna impresa distributrice metta a disposizione i dati di misura a ciascun utente del dispacciamento o esercente la maggior tutela (di seguito: utenti o utenti del trasporto) secondo le tempistiche previste dal *Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per la regolazione dell'attività di misura elettrica* (di seguito: TIME) utilizzando i flussi informativi standard definiti dalla deliberazione 65/2012/R/eel.
- 1.3 Sebbene i flussi informativi per la messa a disposizione dei dati di misura siano dunque gli stessi utilizzati da tutte le imprese distributrici, gli utenti hanno la necessità di interfacciarsi con un numero elevato di imprese distributrici per aver accesso ai dati, con le potenziali inefficienze tecnico-organizzative che questo può comportare. Considerazioni analoghe valgono per le imprese distributrici che devono garantire l'accesso ai dati di misura sui propri sistemi ad una pluralità di soggetti.
- 1.4 La centralizzazione del processo di messa a disposizione dei dati di misura individua nel SII l'interfaccia unica per imprese distributrici e utenti: le imprese distributrici, che invieranno i dati di misura esclusivamente al SII, saranno sollevate dalla responsabilità di messa a disposizione di tali dati direttamente agli utenti; questi ultimi potranno accedere ai dati di misura relativi a tutti i punti nella propria titolarità interfacciandosi esclusivamente con il SII, indipendentemente dalla rete di distribuzione a cui tali punti sono connessi. Ciò consente di efficientare il processo e di monitorare il rispetto delle disposizioni regolatorie per il corretto funzionamento dello stesso, nonché di costituire nell'ambito del SII un *hub* centralizzato delle misure relative a tutti i punti di prelievo che possa, in prospettiva non remota, rendere i dati accessibili direttamente ai clienti finali o a terze parti autorizzate dagli stessi.
- 1.5 In relazione ai medesimi obiettivi, con riferimento ai dati di misura riconducibili a sistemi *smart metering* 2G, la recente deliberazione 248/2017/R/eel ha già previsto che la messa a disposizione agli utenti del dispacciamento dei dati di misura giornalieri con granularità quartoraria avvenga direttamente tramite il SII, che provvederà all'archiviazione e alla certificazione dei dati trasmessi.
- 1.6 Nei successivi paragrafi del presente documento per la consultazione vengono illustrati il percorso intrapreso con riferimento alla gestione dei dati di misura di energia elettrica, gli orientamenti in merito alla gestione centralizzata del processo di messa a disposizione dei dati di misura e le tempistiche previste per

l'implementazione.

2. EVOLUZIONE DEL PROCESSO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA

- 2.1 In prima attuazione della legge 27/2012, che ha esteso gli ambiti operativi del SII alla raccolta e alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas, con la deliberazione 65/2012/R/eel l'Autorità ha disposto la razionalizzazione e la standardizzazione dei flussi informativi tra imprese distributrici e utenti del trasporto relativi ai dati di misura dei punti di prelievo trattati orari e non trattati orari, anche in occasione dello *switching*, con l'obiettivo di rendere più trasparente ed efficiente il flusso di dati, identificando anche una soluzione tecnologicamente adeguata al successivo scambio dei dati nell'ambito del SII.
- 2.2 Con la deliberazione 640/2014/R/eel, l'Autorità ha dato avvio ad una fase di sperimentazione inerente la messa a disposizione al SII dei dati di misura relativi ai punti di prelievo trattati su base oraria, prevedendo per le imprese distributrici l'obbligo di messa a disposizione contestuale al SII dei dati di misura messi a disposizione mensilmente a ciascun utente, secondo il formato e il contenuto informativo previsto dalla citata deliberazione 65/2012/R/eel; ciò a partire dal mese di gennaio 2015.
- 2.3 Successivamente, con la deliberazione 402/2015/R/eel l'Autorità, ha esteso la medesima sperimentazione anche ai flussi di misura relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria, a partire dai dati del mese di gennaio 2016.
- 2.4 In concomitanza con le sperimentazioni inerenti la messa a disposizione dei dati di misura, tra le altre disposizioni funzionali allo sviluppo del SII, con la deliberazione 628/2015/R/eel l'Autorità ha disposto l'estensione del corredo informativo presente nel Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU), nonché le modalità di aggiornamento dei dati in esso censiti; l'ampliamento del contenuto informativo è volto a semplificare gli scambi informativi funzionali alla risoluzione contrattuale, alla messa a disposizione dei dati funzionali all'inizio della fornitura e all'attivazione dei servizi di maggior tutela e salvaguardia, gestiti nei processi di voltura e *switching* nell'ambito del SII. A livello più generale, l'individuazione dei nuovi dati nel RCU ha anche lo scopo di facilitare l'attuazione dal percorso di riforma del mercato *retail*, nonché di consentire di strutturare le attività connesse alla gestione dei dati di misura nell'ambito del SII prevedendo l'inclusione di alcuni dati tecnici che, in questo modo, potranno essere eliminati dai flussi di misura.
- 2.5 La deliberazione 358/2016/R/eel in coerenza con il percorso intrapreso volto ad ottimizzare i processi di interazione tra più soggetti del sistema elettrico, attraverso la gestione centralizzata dei flussi informativi da parte del SII, ha confermato e reso definitive le disposizioni sperimentali relative alla contestuale messa a disposizione al SII dei dati di misura con riferimento ai punti di prelievo trattati orari, nonché delle relative rettifiche, con il recepimento delle disposizioni nell'ambito del TIME, a partire dai dati di competenza del mese di ottobre 2016.

La medesima deliberazione ha disposto l'attribuzione al SII della responsabilità dell'attività di aggregazione delle misure dei prelievi dei punti trattati orari ai fini del *settlement* a partire dai dati di competenza di gennaio 2017.

- 2.6 Inoltre, a seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità del piano di messa in servizio del sistema di *smart metering* 2G presentato da e-distribuzione S.p.a, avvenuta con la deliberazione 222/2017/R/eel, la deliberazione 248/2017/R/eel ha previsto che la messa a disposizione delle misure provenienti da sistemi di *smart metering* 2G venga effettuata fin da subito esclusivamente tramite il SII, sfruttando l'esperienza maturata nelle attuali fasi di sperimentazione relative alla messa a disposizione delle misure dei punti di prelievo trattati orari e per fasce, anche in accordo con quanto presentato dagli Uffici dell'Autorità agli operatori nell'ambito del *Gruppo di Lavoro Standard misure elettriche* tenutosi in data 2 marzo 2017 (di seguito: GdL Standard o GdL).
- 2.7 Nell'ambito del GdL Standard, finalizzato prioritariamente a supportare l'introduzione dei sistemi di *smart metering* 2G con riferimento alla gestione delle attività successive all'installazione del nuovo misuratore (in particolare l'aggiornamento dei dati tecnici del misuratore nel RCU e la messa a disposizione delle curve di misura giornaliere quortorarie al SII e agli utenti), sono state altresì presentate delle proposte funzionali a:
1. la semplificazione e razionalizzazione dei flussi informativi attualmente utilizzati per lo scambio dei dati periodici di misura e dei dati funzionali all'inizio della fornitura e dei dati storici in occasione di uno *switching*;
 2. la centralizzazione del processo di messa a disposizione dei dati di misura in capo al SII, in qualità di interfaccia unica che riceve i dati da tutte le imprese distributrici e li mette a disposizione in via esclusiva agli utenti.
- 2.8 Le osservazioni pervenute nell'ambito del GdL da parte degli operatori hanno evidenziato una generale condivisione in merito alla possibilità che il SII diventi l'unica interfaccia per imprese distributrici e utenti del trasporto per l'attività di messa a disposizione delle misure in considerazione sia dei vantaggi operativi, derivanti dalla necessità di interfacciarsi con un unico soggetto, sia della garanzia di parità di trattamento tra operatori, derivante dal ruolo neutro e istituzionale del SII. Tra gli aspetti su cui porre particolare attenzione nell'implementazione del sistema centralizzato è stato segnalato il rischio connesso all'eventuale peggioramento delle *performance* del processo di messa a disposizione dei dati di misura, evitabile adottando un approccio graduale che consenta di testare il nuovo modello di processo.
- 2.9 Con riferimento alla semplificazione del contenuto informativo dei flussi standard e alla razionalizzazione degli stessi, le osservazioni pervenute, pur condividendo l'obiettivo di rendere più efficienti i flussi informativi, evitando la ripetizione delle informazioni ove non necessarie, hanno segnalato l'opportunità di procedere con la semplificazione in una fase successiva rispetto alla centralizzazione del processo in capo al SII, in ragione degli sviluppi applicativi da implementare e della necessità di avere una fase di consolidamento e assestamento dei flussi informativi introdotti o aggiornati a seguito delle recenti riforme regolatorie che

hanno coinvolto processi quali, ad esempio, voltura, *switching* e aggiornamento del RCU.

3. CENTRALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA NELL'AMBITO DEL SII

- 3.1 La centralizzazione del processo di messa a disposizione dei dati di misura prevede il passaggio da un modello in cui le imprese distributrici mettono a disposizione i dati a ciascun utente ad un modello maggiormente strutturato ed efficiente in cui le imprese distributrici mettono a disposizione tutti i dati al SII e il SII li rende disponibili agli utenti.
- 3.2 La maggiore efficienza complessiva del modello centralizzato con riferimento alla gestione delle misure discende da una più chiara separazione e individuazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti: l'impresa distributtrice, che rimane il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura potrà concentrare maggiormente la propria attività sulle fasi di rilevazione e validazione dei dati, interfacciandosi per la messa a disposizione degli stessi agli utenti solo con il SII, il quale a sua volta sarà il soggetto responsabile per la certificazione dei flussi informativi ricevuti, l'archiviazione e la messa a disposizione dei dati agli utenti.
- 3.3 Il modello centralizzato, inoltre, è coerente con gli obiettivi di verifica del rispetto delle disposizioni regolatorie in tema di messa a disposizione dei dati di misura attraverso una più efficace attività di monitoraggio, già avviata nell'ambito delle sperimentazioni, e di costituire nell'ambito del SII un *hub* centralizzato dei dati di misura relativi a tutti i punti di prelievo, che permetterà di avere un accesso diretto ai dati di misura consentito anche ai clienti finali o alle terze parti da essi autorizzate, a sostegno dello sviluppo del mercato *retail* dell'energia elettrica e più in generale a beneficio dei clienti finali stessi, andando a costituire un capitale informativo adeguato per consentire la conoscenza della propria *energy footprint*.
- 3.4 Gli orientamenti di seguito espressi in merito alla centralizzazione dei dati di misura nell'ambito del SII hanno ad oggetto i dati di misura relativi a tutti i punti di prelievo (trattati su base oraria e non oraria ai sensi del TIS) e riguardano sia i dati di misura periodici e le relative rettifiche, sia i dati di misura messi a disposizione in occasione di voltura o *switching*.

Dati di misura periodici

- 3.5 Con riferimento ai dati di misura periodici relativi ai punti di prelievo trattati orari ai sensi del TIS, in accordo con quanto previsto dal TIME, le imprese distributrici mettono a disposizione di ciascun utente e del SII i dati di misura entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono ed entro il giorno 20 di ogni mese le rettifiche in correzione di dati precedentemente comunicati. I dati di misura orari messi a disposizione del SII hanno carattere di ufficialità e vengono utilizzati dal SII per l'aggregazione ai fini del *settlement*.

- 3.6 Con riferimento ai dati di misura periodici relativi ai punti di prelievo non trattati orari ai sensi del TIS, in accordo con quanto previsto dalla deliberazione 402/2015/R/eel, le imprese distributrici mettono a disposizione del SII, in via sperimentale, i dati di misura periodici e i dati di misura rettificati secondo le medesime modalità e contestualmente alla messa a disposizione agli utenti, entro il giorno 20 di ciascun mese, come disciplinato ai sensi del TIME.
- 3.7 Le imprese distributrici e il Gestore del SII non hanno finora evidenziato criticità in merito alla messa a disposizione contestuale al SII dei dati di misura sia in ambito sperimentale che in ambito ufficiale, tuttavia l'aumento dei volumi e la numerosità dei flussi scambiati rende necessario per il SII il passaggio alla soluzione tecnologica più idonea a supportare la gestione dei *Big Data*, già implementata al fine di supportare la messa a disposizione giornaliera delle curve di misura orarie provenienti dai sistemi di *smart metering* 2G (di seguito: misure 2G), come previsto dalla deliberazione 248/2017/R/eel.
- 3.8 In linea con quanto descritto nelle Specifiche Tecniche pubblicate dal Gestore del SII con riferimento alle modalità di messa a disposizione dei dati di misura 2G (di seguito: Specifiche Tecniche misure 2G) ed alla soluzione tecnologica adottata, anche il processo centralizzato di messa a disposizione dei dati di misura relativi a punti di prelievo non dotati di un sistema di misura 2G¹ verrebbe articolato in tre fasi:
1. *messa a disposizione dei dati di misura dall'impresa distributtrice al SII*, mediante il quale le imprese distributrici mettono a disposizione del SII i dati di misura nel rispetto delle tempistiche attualmente previste dal TIME;
 2. *messa a disposizione dei dati di misura dal SII all'utente*, mediante il quale il SII mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto entro 24 ore dalla messa a disposizione degli stessi da parte delle imprese distributtrici;
 3. *certificazione dei dati scambiati*, mediante il quale il SII invia tramite notifica alle imprese distributtrici e agli utenti la certificazione dei file ricevuti.
- 3.9 Con riferimento alla fase 1, nel periodo iniziale, le imprese distributtrici che non riusciranno ad interfacciarsi fin da subito con il *Server Cloud* del SII (accessibile anche tramite interfaccia *web*, come illustrato nelle Specifiche Tecniche misure 2G), avranno ancora la possibilità di servirsi dei canali di comunicazione attualmente utilizzati per la messa a disposizione dei dati di misura al SII, ferma restando la necessità di prevedere in tempi brevi il passaggio alla nuova modalità di interfaccia con il SII per la messa a disposizione dei dati di misura, anche sulla base delle evidenze che emergeranno a seguito del primo utilizzo in ambito 2G.

¹ La deliberazione 248/2017/R/eel ha previsto un “periodo transitorio durante il quale la messa a disposizione dei dati di misura relativi ai punti di prelievo che sono stati oggetto di sostituzione di un misuratore con un misuratore 2G avvenga secondo una duplice modalità, ovvero che gli stessi continuino a venir messi a disposizione secondo logiche, modalità e tempistiche uguali a quelle antecedenti la sostituzione, ed in parallelo seguendo le nuove modalità proprie dei dati di misura 2G”.

- 3.10 Con riferimento alla fase 2, il SII metterà i dati di misura a disposizione degli utenti del trasporto fin da subito attraverso il *Server Cloud*, secondo le modalità già indicate con riferimento ai dati di misura 2G.
- 3.11 Il processo descritto, articolato in maniera analoga al processo per la messa a disposizione delle misure 2G, nel periodo iniziale, non prevede variazioni delle tempistiche attualmente previste dal TIME per la messa a disposizione dei dati di misura da parte delle imprese distributrici; tale previsione, considerate le attività che dovrà svolgere il SII, potrebbe generare un piccolo ritardo nella messa a disposizione dei dati di misura agli utenti, non superiore a 24 ore, di cui si terrà conto nell'ambito dell'attività di monitoraggio che consentirà di valutare ed eventualmente rivedere complessivamente le tempistiche di messa a disposizione dei dati.
- 3.12 Infine, come generalmente segnalato dagli operatori nell'ambito delle osservazioni al GdL Standard, i tracciati utilizzati per la messa a disposizione dei dati al SII e dal SII agli utenti sarebbero gli stessi attualmente in uso e non verrebbero in questa fase modificati.

Spunti per la consultazione

- Q1** *Si condividono gli orientamenti in merito alla centralizzazione in capo al SII della messa a disposizione dei dati di misura periodici?*
- Q2** *Si condividono le modalità e le tempistiche per la messa a disposizione dei dati di misura?*

Dati di misura relativi a voltura e switching

- 3.13 Con riferimento ai dati di misura rilevati in occasione di una voltura, come disciplinato dall'Allegato A alla deliberazione 398/2014/R/eel successivamente modificato e integrato, l'impresa distributtrice mette a disposizione dell'utente del trasporto precedente il dato di misura rilevato entro 5 giorni lavorativi dalla data di attivazione contrattuale.
- 3.14 Con riferimento ai dati di misura rilevati in occasione di uno *switching*, come disciplinato dall'Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel l'impresa distributtrice mette a disposizione del nuovo utente del trasporto e contestualmente al SII, i dati di misura di *switching* entro e non oltre:
- il 20 del mese relativo alla data di attivazione contrattuale, in caso di punto di prelievo attivo;
 - il primo termine utile successivo alla data di attivazione contrattuale corrispondente al sestultimo giorno del mese, in caso di punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato;
 - il 20 del mese successivo alla data di *switching*, nel caso in cui la data di *switching* non coincida con il primo giorno del mese.
- 3.15 In occasione di uno *switching*, l'impresa distributtrice è tenuta a mettere a disposizione del nuovo utente del trasporto e contestualmente al SII, anche le

informazioni relative ai dati funzionali all'inizio della fornitura e ai dati storici di misura entro e non oltre:

- a) il sestultimo giorno del mese antecedente la data di attivazione contrattuale, in caso di punto di prelievo attivo;
- b) il primo termine utile successivo alla data di attivazione contrattuale corrispondente al sestultimo giorno del mese, in caso di punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato;
- c) il quinto giorno lavorativo dall'esecuzione di una richiesta di *switching*, nel caso in cui la data di *switching* non coincida con il primo giorno del mese, con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria ai sensi del TIS².

- 3.16 In linea con gli orientamenti precedentemente descritti in merito alla centralizzazione della messa a disposizione dei dati di misura periodici, i processi di voltura e *switching* verrebbero rivisti al fine di prevedere che le imprese distributrici mettano a disposizione i dati rilevati esclusivamente al SII e il SII li metta a disposizione degli utenti, secondo il modello dei dati di misura periodici, con certificazione e archiviazione dei flussi scambiati.
- 3.17 Nella prospettiva in cui i processi di voltura e *switching* venissero rivisti, prevedendo la messa a disposizione dei dati di misura agli utenti da parte del SII entro 24 ore dalla messa a disposizione degli stessi da parte delle imprese distributrici, gli utenti si troverebbero a gestire l'intero processo, sia in caso di voltura che di *switching*, interfacciandosi con un unico soggetto, il SII, dalla presentazione della richiesta alla disponibilità del dato di misura.
- 3.18 Secondo tale impostazione, infatti, in occasione di uno *switching*, oltre ai dati di misura il SII potrebbe mettere a disposizione degli utenti anche i dati storici di misura e i dati funzionali all'inizio della fornitura. Con riferimento a questi ultimi, potrebbe essere eliminato il flusso attualmente messo a disposizione dalle imprese distributrici e i dati verrebbero messi a disposizione dal SII sulla base di quanto presente nel RCU, ad eccezione dell'indicazione se sul punto di prelievo oggetto di *switching* è in corso una prestazione: tale informazione, infatti, non è ad oggi nella disponibilità del SII, ma potrebbe esserlo in futuro qualora le richieste di prestazione fossero veicolate alle imprese distributrici tramite il SII.
- 3.19 Anche i dati di misura storici, a seguito dell'elaborazione dei dati di misura da parte del SII, potrebbero essere messi a disposizione direttamente dal SII, eliminando il flusso dalle imprese distributrici al SII, in considerazione dei dati di misura archiviati, come attualmente previsto nel caso particolare in cui la data di *switching* non coincida con il primo giorno del mese, con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria.

² Nel caso particolare in cui la data di *switching* non coincida con il primo giorno del mese, con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria ai sensi del TIS, il SII è tenuto a mettere a disposizione dell'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o dell'esercente la maggior tutela le informazioni relative ai dati funzionali all'inizio della fornitura e ai dati storici di misura entro e non oltre il secondo giorno dall'esecuzione di una richiesta di *switching*.

Spunti per la consultazione

- Q3** *Si condividono gli orientamenti in merito alla revisione dei processi di voltura e switching al fine di prevedere la centralizzazione della messa a disposizione delle misure in capo al SII?*
- Q4** *Con riferimento ai dati funzionali all'inizio della fornitura si condivide la possibilità di non indicare l'informazione circa la presenza di una prestazione in corso a fronte della semplificazione prospettata? In caso contrario quali soluzioni si ritengono più adeguate?*

4. TEMPISTICHE DI IMPLEMENTAZIONE

- 4.1 Il processo di messa a disposizione dei dati di misura è molto delicato in ragione sia del volume di dati scambiati sia della rilevanza degli stessi *in primis* con riferimento alla fatturazione.
- 4.2 Ciò impone un approccio graduale nell'implementazione del sistema centralizzato, a garanzia di tutti i soggetti della filiera e del SII; pertanto, con riferimento ai dati periodici, è orientamento dell'Autorità prevedere un periodo transitorio in cui i dati di misura continuino ad essere inviati contestualmente dalle imprese distributrici agli utenti del trasporto e al SII e che il SII metta a disposizione gli stessi dati agli utenti, al fine di testare i canali di messa a disposizione e le prestazioni del SII.
- 4.3 Si intende prevedere che il periodo transitorio abbia la durata di 4 mesi, a partire dai dati di misura messi a disposizione nel mese di ottobre 2017 (dati di competenza settembre e rettifiche relative a periodi antecedenti), fino ai dati messi a disposizione a gennaio 2018. Al termine del periodo transitorio, nel caso in cui non vi fossero criticità, a partire dai dati messi a disposizione a febbraio 2018, troveranno applicazione le disposizioni relative alla centralizzazione della messa a disposizione dei dati di misura in capo al SII.
- 4.4 Con riferimento ai dati di misura in occasione di voltura o *switching*, si intende prevedere di rivedere gli attuali processi compatibilmente con le tempistiche previste per consentire il periodo transitorio di parallelo, come per i dati di misura periodici, e rendere effettive le nuove disposizioni successivamente all'1 gennaio 2018, prevedendo quindi che per le volture aventi decorrenza nel mese di gennaio 2018 e per gli *switching* con decorrenza dall'1 febbraio 2018 i dati siano messi a disposizione degli utenti esclusivamente dal SII.
- 4.5 Con riferimento agli ulteriori dati messi a disposizione in occasione di uno *switching*, dati storici di misura e dati funzionali all'inizio della fornitura, nell'ottica di procedere gradualmente alla completa implementazione del sistema centralizzato, la messa a disposizione in via esclusiva tramite il SII potrebbe essere prevista nei mesi immediatamente successivi, comunque entro giugno 2018, garantendo agli utenti le tempistiche necessarie all'adeguamento dei propri sistemi.

Spunti per la consultazione

Q5 Si condividono gli orientamenti in merito alle modalità di implementazione del sistema centralizzato dei dati di misura e le tempistiche previste per l'entrata in vigore?